FORUM "IMMIGRAZIONE, FRONTIERE E ASILO" (IFA)

AGGIORNAMENTI SULLA GIURISPRUDENZA

Bollettino mensile n. 4 – Aprile 2023

A cura di Erika Colombo e Francesco Luigi Gatta

Coordinamento scientifico: Daniela Vitiello

In questo numero:

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 2

Corte di giustizia, sentenza del 18 aprile 2023, causa C-1/23 PPU, *Afrin*..... 2

Conclusioni dell'Avvocato Generale Jean Richard De La Tour presentate il 20 aprile 2023, causa C-621/21, *Intervyuirasht organ na DAB pri MS* 2

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani 3

Corte europea dei diritti umani, sentenza del 4 aprile 2023, *A.D. c. Grecia*, ric. n. 55363/19 3

Corte europea dei diritti umani, decisione dell'11 aprile 2023 *ex* artt. 39 e 54(2)(b) del regolamento di procedura della Corte, *N.S.K. c. Regno Unito*, ric. n. 28774/22 4

Corte europea dei diritti umani, sentenza dell'11 aprile 2023, *Loukili c. Paesi Bassi*, ric. n. 57766/19 4

Corte europea dei diritti umani, sentenza del 18 aprile 2023, *N.M. c. Belgio*, ric. n. 43966/19 5

Giurisprudenza nazionale 5

Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, ordinanza del 7 aprile 2023 5

Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, decreto del 19 aprile 2023 6

Corte costituzionale, sentenza del 20 aprile 2023, n. 77 7

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte di giustizia, sentenza del 18 aprile 2023, causa C-1/23 PPU, *Afrin*

Categoria: Immigrazione, Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 5, par. 1, direttiva 2003/86 – Artt. 7 e 24, par. 2, Carta DFUE – Ricongiungimento familiare – Comparizione personale – Presentazione dell'istanza a distanza

Fatto: Y, cittadino siriano, si recava in Belgio, lasciando la moglie, la sig.ra X, e i due figli in Siria, nella città di Afrin. L'amministrazione belga riconosceva a Y lo *status* di rifugiato e l'avvocato della sig.ra X e dei suoi figli presentava per posta elettronica, seguita da lettera raccomandata, una domanda di ingresso e di soggiorno in Belgio a titolo del ricongiungimento familiare. Le modalità della richiesta erano motivate dal fatto che la sig.ra X e i suoi figli versavano in «condizioni eccezionali che impediscono loro effettivamente di recarsi presso una sede diplomatica belga al fine di ivi presentare una domanda di ricongiungimento familiare». Poiché, però, la legislazione belga richiede di recarsi fisicamente presso la sede diplomatica, le autorità nazionali rigettavano la richiesta. Pertanto, la sig.ra X, il sig. Y e i loro figli proponevano ricorso dinanzi Tribunale di primo grado di Bruxelles per ottenere la registrazione della loro domanda di ricongiungimento familiare.

Esito/punto di diritto: La Corte afferma che l'art. 5, par. 1, della direttiva 2003/86, in combinato disposto con gli articoli 7 e 24, par. 2 e 3, della Carta DFUE, osta a una normativa nazionale che, ai fini della presentazione di una domanda di ingresso e di soggiorno per ricongiungimento familiare, impone ai familiari del soggiornante il requisito di comparizione personale al momento della presentazione dell'istanza, senza ammettere eccezioni, neppure per tener conto della situazione concreta nella quale si trovano i familiari e, segnatamente, del fatto che sia per loro impossibile o eccessivamente difficile soddisfare detto requisito. Nell'ottica di assicurare il ricongiungimento familiare, secondo la *ratio* della direttiva 2003/86, gli Stati membri devono garantire la flessibilità necessaria per consentire agli interessati di presentare in ogni caso la relativa istanza, ammettendo, ove necessario, il ricorso a mezzi di comunicazione a distanza. L'assenza di questa flessibilità, al contrario, rischia: a) di privare la direttiva 2003/86 del suo effetto utile, poiché gli interessati potrebbero non riuscire a rispettare il termine previsto dall'art. 12, par. 1, terzo comma, della direttiva e il loro ricongiungimento familiare sarebbe quindi soggetto alle più stringenti condizioni previste all'art. 7, par. 1, della stessa; b) di violare il diritto all'unità familiare, non tenendo conto degli eventuali ostacoli che potrebbero impedire l'effettiva presentazione della domanda e, quindi, rendere impossibile il ricongiungimento. La Corte puntualizza, infine, che, in ogni caso, è fatta salva la possibilità per lo Stato membro interessato di richiedere la comparizione personale dei familiari in una fase successiva della procedura di ricongiungimento familiare.

Conclusioni dell'Avvocato Generale Jean Richard De La Tour presentate il 20 aprile 2023, causa C-621/21, *Intervyuirasht organ na DAB pri MS*

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Direttiva 2011/95 – *Status* di rifugiato – Protezione sussidiaria – Appartenenza a un determinato gruppo sociale – Violenza di genere

Fatto: WS, cittadina turca di origine curda, di fede mussulmana (sunnita) e divorziata, avanzava domanda di protezione internazionale in Bulgaria, rappresentando di essere stata costretta a un matrimonio combinato e, a seguito di numerosi episodi di violenza domestica e di minacce da parte del marito, della sua famiglia biologica e della famiglia del marito, di aver lasciato il domicilio coniugale. Successivamente, prima che venisse pronunciato il divorzio dal primo marito, la ricorrente aveva contratto un matrimonio religioso con un altro uomo, con il quale aveva avuto un figlio. Le autorità bulgare rigettavano la sua istanza. L'interessata proponeva ricorso, che veniva rigettato, e, parallelamente, presentava una nuova domanda di asilo. Il Tribunale amministrativo della città di Sofia, incaricato di esaminare la questione, decideva di sospendere il

procedimento e, con rinvio pregiudiziale, sollevava dubbi sulla possibilità di concedere all'interessata la protezione internazionale e sul tipo di protezione internazionale eventualmente da accordarle.

Esito/punto di diritto: L'Avvocato Generale, innanzitutto, sottolinea che le condizioni per il riconoscimento dello *status* di rifugiato a una persona che teme di essere vittima di atti di violenza di genere, qualora ritornasse nel suo Paese di origine, devono essere esaminate in base alle disposizioni della direttiva 2011/95, interpretate alla luce dell'impianto sistematico e della sua finalità, oltreché nel rispetto della Convenzione di Ginevra. Al contrario, l'interpretazione della nozione di «violenza di genere» non può essere esclusivamente fondata sulle definizioni contenute nella Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e nella Convenzione di Istanbul, le quali non sono «trattati pertinenti» ai sensi dell'art. 78, par. 1, TFUE. Muovendo da tale premessa, l'Avvocato Generale esamina le condizioni in presenza delle quali è possibile riconoscere lo *status* di rifugiato sulla base dell'appartenenza a un «determinato gruppo sociale», ai sensi dell'art. 10, par. 1, lett. d), della direttiva 2011/95. Al riguardo afferma che la norma consente di considerare una cittadina di un Paese terzo appartenente a un «determinato gruppo sociale» a causa del suo genere, qualora sia accertato, sulla base di una valutazione dei fatti e delle circostanze, che al di là della sua sola appartenenza sessuale, ovvero della sua identità e del suo *status* di donna, essa ha un'«identità distinta» nel suo Paese di origine, perché vi è percepita in modo diverso dalla società circostante in ragione delle norme sociali, giuridiche o religiose, oppure dei riti o delle consuetudini del suo Paese o della comunità di appartenenza. Nell'ambito di tale valutazione, la natura degli atti a cui tale cittadina teme di essere esposta qualora ritornasse nel suo Paese di origine è un fattore rilevante che l'autorità nazionale competente deve prendere in considerazione. L'Avvocato Generale, poi, esamina l'art. 9, par. 3, della direttiva 2011/95 e chiarisce che, nel caso di atti di persecuzione commessi da un soggetto non statale, l'autorità nazionale competente è tenuta, in primo luogo, a effettuare un esame della domanda di protezione internazionale su base individuale, che preveda la valutazione di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine, comprese le disposizioni legislative e regolamentari di tale Paese e le relative modalità attuative. In secondo luogo, l'autorità deve verificare se esiste un nesso causale tra, da un lato, i motivi su cui si fondano tali atti di violenza, ovvero l'appartenenza della cittadina di un Paese terzo a un determinato gruppo sociale, e, dall'altro, la mancanza di protezione da parte delle autorità del Paese di origine, ai sensi dell'art. 7 della direttiva citata. Infine, l'Avvocato Generale si occupa di chiarire le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria, qualora non fossero configurabili i requisiti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato. In particolare, secondo l'interpretazione fornita, devono essere considerati atti qualificabili come «danni gravi», ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria: a) il rischio, per una cittadina di un paese terzo di essere giustiziata in nome dell'onore della sua famiglia o della sua comunità; b) il rischio, per la medesima, di essere vittima di tortura o di altra forma di pena o trattamento inumano o degradante derivante da atti di violenza domestica o da qualsiasi altro atto di violenza di genere. Quindi, in presenza dei suddetti atti, l'autorità nazionale competente è tenuta ad accertare se lo Stato o i partiti o le organizzazioni che controllano quest'ultimo offrano protezione contro tali danni gravi, conformemente ai requisiti enunciati dall'art. 7 della direttiva 2001/95, al fine di determinare se tale rischio sia fondato. L'esito positivo di tale esame può condurre al riconoscimento della protezione sussidiaria (come nel caso di specie).

* * * * *

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani

Corte europea dei diritti umani, sentenza del 4 aprile 2023, *A.D. c. Grecia*, ric. n. 55363/19

Categoria: Frontiere

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 3 CEDU – Centro accoglienza – Isola di Samos – Grecia – Condizioni di accoglienza

Fatto: La ricorrente è una donna ghanese residente presso il Centro di accoglienza e identificazione di Samos, in Grecia. Sostiene che, al suo arrivo a Samos, era incinta di sei mesi, con una storia clinica di aborti spontanei. Si trovava costretta a vivere in una tenda fuori dal Centro migranti, dove non aveva accesso a strutture sanitarie adeguate. Successivamente, veniva collocata in una tenda situata all'interno del Centro, dove tuttavia i servizi

igienici erano in condizioni precarie. Le condizioni di permanenza nel Centro sono contestate dalla ricorrente davanti alla Corte di Strasburgo come non compatibili con l'art. 3 CEDU.

Esito/punto di diritto: La Corte osserva che le esigenze di alloggio della ricorrente sono state soddisfatte solo quando il bambino è nato, sebbene tali esigenze fossero note alle autorità greche mesi prima. Considera, inoltre, che la ricorrente ha risieduto presso il Centro migranti di Samos per circa due mesi e mezzo e che, durante tale periodo, la stessa si trovasse in una fase avanzata della gravidanza e pertanto necessitasse di cure specialistiche. Anche sulla base delle evidenze fornite dalle terze parti intervenute in causa, tra cui l'UNHCR, la Corte conclude, all'unanimità, che il trattamento della ricorrente è incompatibile con l'art. 3 CEDU.

Corte europea dei diritti umani, decisione dell'11 aprile 2023 *ex* artt. 39 e 54(2)(b) del regolamento di procedura della Corte, *N.S.K. c. Regno Unito*, ric. n. 28774/22

Categoria: Asilo, Frontiere

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 3 CEDU – Espulsione – Regno Unito – Ruanda – Misure cautelari *ex* art. 39 regolamento di procedura della Corte

Fatto: Il ricorrente è un richiedente asilo afghano giunto in Inghilterra attraversando il canale della Manica. Egli è soggetto a procedura di allontanamento dal Regno Unito verso il Ruanda, in attuazione dell'accordo *ad hoc* tra i due Paesi in materia d'immigrazione. Davanti alla Corte di Strasburgo invoca la violazione dell'art. 3 CEDU in caso di esecuzione della misura espulsiva in quanto, nello Stato di destinazione, non avrebbe accesso a un'adeguata procedura di valutazione della propria domanda di protezione internazionale e andrebbe incontro a detenzione e altri trattamenti contrari alla Convenzione.

Esito/punto di diritto: La Corte decide di dare seguito all'esame del ricorso comunicandolo al governo britannico e richiedendo allo stesso di portare le proprie osservazioni sull'ammissibilità e il merito, ai sensi dell'art. 54(2)(b) del regolamento di procedura. Inoltre, ai sensi dell'art. 39 del medesimo regolamento, la Corte decide di rimuovere l'ordine precedentemente emesso nei confronti dello Stato convenuto nel senso di non eseguire l'espulsione verso il Ruanda. La scelta di revocare la misura cautelare è motivata dall'intervenuta decisione della *High Court* del Regno Unito di annullare il provvedimento di allontanamento reso nei confronti del ricorrente da parte delle autorità britanniche. La decisione della *High Court* si basa sull'insufficienza della motivazione del provvedimento espulsivo e sul mancato esame adeguato delle evidenze portate dal ricorrente contro l'espulsione.

Corte europea dei diritti umani, sentenza dell'11 aprile 2023, *Loukili c. Paesi Bassi*, ric. n. 57766/19

Categoria: Frontiere, Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 8 CEDU – Vita familiare – Espulsione – Marocco – Paesi Bassi

Fatto: Il ricorrente è un cittadino marocchino giunto nei Paesi Bassi all'inizio degli anni '80, all'età di tre anni. Cresceva risiedendo nei Paesi Bassi e, ottenuto un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, aveva una relazione con una cittadina olandese, da cui nascevano due figli. Questi vivevano con la madre, con cui il ricorrente non aveva mai coabitato. Successivamente, egli veniva coinvolto in una serie di reati, principalmente legati alla droga, quindi condannato in sei sentenze definitive per un totale di 16 mesi di reclusione. Le autorità olandesi revocavano il permesso di soggiorno del ricorrente e emettevano una decisione di rimpatrio con un divieto di reingresso, ordinandogli di lasciare i Paesi Bassi dopo oltre 40 anni. Davanti ai giudici di Strasburgo il ricorrente contesta la compatibilità di tale provvedimento con l'art. 8 CEDU, considerando l'espulsione disposta dalle autorità olandesi in contrasto con il proprio diritto alla vita familiare.

Esito/punto di diritto: La Corte preliminarmente riconosce l'applicabilità dell'art. 8 CEDU ai legami tra il ricorrente e i suoi figli. Rileva altresì che la revoca del permesso di soggiorno e l'imposizione di un divieto di reingresso rappresentano un'interferenza con la vita familiare del ricorrente. Esamina, quindi, la proporzionalità delle misure: tenuto conto della fedina penale del ricorrente, osserva che i reati alla base della

revoca hanno causato gravi conseguenze per la vita di altri, dimostrando inoltre un rischio di recidiva (spaccio di grandi quantità di eroina e cocaina). Rileva, poi, che l'espulsione avrebbe avuto un impatto diverso se il ricorrente, la sua ex compagna e/o i loro figli avessero vissuto insieme come una famiglia, circostanza non presente nel caso di specie. Circa l'espulsione in Marocco, la Corte evidenzia che, da un lato, da tale Paese, il ricorrente avrebbe la possibilità di mantenere contatti telefonici e via e-mail con i minori e la madre e che, dall'altro, lo stesso ricorrente sarebbe stato in grado di superare le sfide dell'integrazione per costruirsi una nuova vita, essendo a conoscenza dei costumi sociali e culturali locali, nonché avendo sufficienza padronanza della lingua. La Corte conclude, all'unanimità, che i Paesi Bassi non hanno oltrepassato il margine di discrezionalità loro attribuito nella decisione di espellere e vietare il reingresso del ricorrente. Esclude, pertanto, una violazione dell'art. 8 CEDU.

Corte europea dei diritti umani, sentenza del 18 aprile 2023, *N.M. c. Belgio*, ric. n. 43966/19

Categoria: Asilo, Frontiere

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 3 CEDU – Art. 5 CEDU – Detenzione – Minaccia terroristica – Belgio

Fatto: Il ricorrente è un cittadino algerino, attivo negli anni '90 nel Fronte islamico di salvezza algerino (*Front Islamique du Salut*) e per questo arrestato e perseguito dalle autorità algerine. Dopo il suo arrivo in Europa, e a seguito di varie vicende, veniva posto in detenzione in Belgio, stante l'emissione di un mandato di arresto europeo. Il ricorrente rimaneva quindi in stato detentivo per 31 mesi nel Centro per stranieri di Vottem (Liegi) in attesa del suo allontanamento dal Belgio, disposto in quanto ritenuto un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale. Davanti alla Corte di Strasburgo il ricorrente contesta la legittimità di tale misura (*ex* art. 5 CEDU) e le condizioni di detenzione (*ex* art. 3 CEDU).

Esito/punto di diritto: La Corte esclude all'unanimità violazioni della Convezione da parte del Belgio. Nel valutare lo scopo e la legittimità del trattenimento, considera che le autorità belghe avessero agito opportunamente alla luce dei problemi di ordine pubblico e sicurezza posti dal ricorrente, adoperandosi con diligenza per il suo allontanamento. Pur riconoscendo la lunga durata della detenzione, la Corte sottolinea che la procedura di espulsione era stata condotta con la necessaria diligenza, escludendo quindi una violazione dell'art. 5, par. 1, lett. f), CEDU, così come del par. 4 della medesima norma, considerando che il riesame della detenzione da parte delle autorità era avvenuto sistematicamente e con regolarità, la minaccia rappresentata dal ricorrente era stata accertata e nessuna delle decisioni giudiziarie aveva ritenuto illegittimo il trattenimento. Infine, la Corte esclude anche una violazione dell'art. 3 CEDU in merito alla detenzione in stato di isolamento parziale del ricorrente, ritenendo legittimo il provvedimento delle autorità belghe alla luce del suo passato, la sua condotta e pericolosità sociale, le sue opinioni radicali, i contatti con persone legate al terrorismo e la sua specifica classificazione come minaccia terroristica ed estremista.

* * * * *

Giurisprudenza nazionale

Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, ordinanza del 7 aprile 2023

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Ricorso cautelare – D.lgs. n. 25/2008 – Accesso alla procedura – Registrazione della domanda di protezione internazionale – Manifestazione di volontà chiedere asilo

Fatto: Con ricorso ex art. 700 c.p.c., un cittadino egiziano chiedeva al Tribunale di ordinare alla Questura di Milano di ricevere e registrare la sua domanda di protezione internazionale. A sostegno del ricorso, dichiarava di aver cercato, numerose volte, di accedere alla Questura di Milano – Sezione Immigrazione – situata in via Cagni n. 15, per formalizzare la domanda di protezione internazionale, ma di non essere mai riuscito ad accedere ai locali della Questura. Tramite il suo legale, aveva dunque inviato a mezzo pec la manifestazione

di volontà di formulare tale domanda, chiedendo appuntamento per i rilievi dattiloscopici e la compilazione/sottoscrizione del modello C3; tuttavia, non aveva ricevuto alcuna risposta alla sua richiesta.

Esito/punto di diritto: Il Tribunale dichiara ammissibile il ricorso e ordina alla Questura di Milano di ricevere e formalizzare la domanda di protezione internazionale del ricorrente entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento. Il giudice relatore, innanzitutto, avanza alcune precisazioni in punto di giurisdizione: evidenzia che la questione oggetto d'esame, concernente l'asserita lesione del diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale, ha ad oggetto un diritto fondamentale, di natura soggettiva, tutelato dagli artt. 2 e 10 Cost., dall'art. 18 della Carta e dall'art. 3 CEDU. Pertanto, in ragione della natura della posizione giuridica soggettiva fatta valere dal ricorrente, afferma che la giurisdizione deve spettare al giudice ordinario (cfr. Cass, Sez. Unite, ordinanza n. 5059/17). In secondo luogo, esamina i motivi di fondatezza dell'istanza cautelare, ravvedendo la sussistenza del sia del *fumus boni iuris*, che del *periculum in mora*. Quanto al primo presupposto, il Tribunale afferma che il comportamento dell'amministrazione – che non ha riscontrato la richiesta di formalizzazione della domanda di asilo inviata via pec dal ricorrente e non ha assunto alcun provvedimento al fine di agevolare l'accesso agli uffici della Questura di via Cagni – ha rappresentato un ostacolo all'esercizio del diritto di presentazione della domanda di asilo. In particolare, ritiene infondata l'eccezione di parte resistente sulla "irregolare" modalità procedurale relativa alla manifestazione della volontà di presentare domanda di protezione internazionale, avvenuta tramite pec inviata dal legale del soggetto interessato. Secondo l'interpretazione del Tribunale, l'art. 6 d.lgs. n. 25/2008 si occupa esclusivamente di regolare le modalità di presentazione della domanda di asilo (prevedendo che l'istanza venga presentata personalmente dall'interessato, «presso l'ufficio di frontiera o presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente»). Invece, alcuna norma disciplina le modalità di presentazione della manifestazione di volontà di presentare la domanda di protezione internazionale, che, dunque, deve intendersi a forma libera (purché destinata alla PA competente). Quanto al *periculum in mora*, secondo il Tribunale, è da ritersi sussistente proprio in ragione degli ostacoli frapposti dall'amministrazione all'accesso alla procedura di asilo: a causa dell'impossibilità di formalizzare la domanda di protezione internazionale, il ricorrente si trova esposto ad una condizione di irregolarità sul territorio nazionale, che lo rende passibile di espulsione e gli preclude l'accesso ai servizi essenziali minimi, alla ricerca di un lavoro e alla formazione. Tali servizi derivano dall'inserimento nel sistema di accoglienza (art. 4 e ss., d.lgs. n. 142/2015), possibile esclusivamente a seguito del riconoscimento della posizione giuridica di "richiedente asilo" e del rilascio del correlato permesso di soggiorno temporaneo, ottenibili solo a seguito della presentazione e della verbalizzazione della domanda di asilo.

Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, decreto del 19 aprile 2023

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: D.lgs. n. 25/2008 – Articoli 28 bis, comma 2, e 32, comma 1, lettera b-bis – Procedura accelerata – Manifesta infondatezza – Effetto sospensivo del ricorso

Fatto: La domanda di protezione internazionale promossa da un cittadino di un paese terzo veniva rigettata dalla Commissione territoriale di Firenze «per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis», del d.lgs. n. 25/2008, senza che venissero rispettati i presupposti operativi della procedura accelerata per manifesta infondatezza, di cui all'art. 28 bis, co. 2, del medesimo d.lgs. L'interessato impugnava il provvedimento e proponeva contestualmente istanza di sospensiva dell'efficacia del diniego; la pronuncia di manifesta infondatezza della domanda, infatti, implica una deroga alla regola generale dell'effetto sospensivo automatico derivante dalla proposizione del ricorso. Dunque, il Tribunale di Firenze, investito del ricorso, si interrogava circa le conseguenze connesse al superamento dei termini stringenti della procedura accelerata da parte dell'Amministrazione, chiedendosi se l'adozione di un provvedimento di «manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis» in violazione dei termini della procedura accelerata, determinasse o meno la sospensione automatica del provvedimento impugnato.

Esito/punto di diritto: Il collegio ritiene che, nel momento in cui l'Amministrazione intenda procedere a una valutazione di manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale, la stessa sia tenuta al

rispetto dei termini della procedura accelerata. Inoltre, il rispetto della tempistica prevista dal comma 2 dell'art. 28 bis riguarda, per tutte le decisioni di manifesta infondatezza, l'applicabilità della deroga all'effetto sospensivo automatico della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato determinato dalla proposizione del ricorso giudiziale. Il Tribunale, infatti, ritiene operante anche in relazione alla diversa previsione della deroga alla regola dell'effetto sospensivo del ricorso verso il provvedimento di diniego, un principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con riferimento all'abbreviazione del termine per impugnare: «La decisione di manifesta infondatezza della domanda può ritenersi adottata sulla base di una "procedura accelerata" ex art. 28 bis d. l.gs. n. 25 del 2008 (…), solamente quando il presidente della C.T, a seguito della trasmissione degli atti da parte della questura, abbia deciso in tal senso e l'iter processuale abbia rispettato i termini di cui all'art. 28 bis, c. 1, previsti per l'audizione del richiedente e per l'adozione della decisione finale, non potendo la qualificazione peculiare della procedura come "accelerata" discendere dalla mera formula di manifesta infondatezza contenuta nel provvedimento di rigetto della C.T.» (v. Cass, Sez I civ., n. 7520/2020). Come evidenziato dal collegio, a nulla rileva che i termini della procedura accelerata siano ordinatori (e non perentori): il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione in violazione dei termini della procedura accelerata è sicuramente valido, ma, essendo stato emesso secondo le regole della procedura ordinaria, tali regole dovranno essere integralmente applicate, ivi compresa quella – generale – relativa all'effetto sospensivo automatico derivante dalla proposizione del ricorso. Tale impostazione della questione, peraltro, risulta conforme al diritto UE e, in particolare, all'esigenza di garantire un effettivo diritto di accesso alla procedura di asilo, assicurato dalla direttiva 2013/32 UE.

Corte costituzionale, sentenza del 20 aprile 2023, n. 77

Categoria: Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: Corte costituzionale, sentenza n. 44/2020 – Articolo 3 Costituzione – Legge della Regione Liguria n. 10/2004 – Disparità di trattamento – Alloggi popolari

Fatto: Con ordinanza del 6 giugno 2022, il Tribunale ordinario di Genova sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge della Regione Liguria n. 10/2004, relativa all'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare, «nella parte in cui prevede il requisito di 5 anni di residenza nei Comuni del bacino interessato dal bando per l'accesso agli alloggi di edilizia economica popolare», per contrasto con gli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione.

Esito/punto di diritto: La Corte costituzionale dichiara che la norma censurata risulta simile a una disposizione legislativa della Regione Lombardia, dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 44/2020. In particolare, le due norme risultano sovrapponibili: a) per il servizio sociale oggetto della limitazione; b) per la durata della residenza (o occupazione) richiesta come requisito di accesso; c) per il fatto di non distinguere tra italiani, cittadini dell'Unione europea e stranieri; d) per il fatto di assegnare alla residenza prolungata un doppio rilievo, come requisito di accesso e come elemento che concorre al punteggio per la formazione della graduatoria. L'unica differenza riguarda l'ambito territoriale cui il requisito stesso è riferito: l'intero territorio regionale, nella legge lombarda; il «bacino di utenza a cui appartiene il Comune che emana il bando», nella norma ligure. Tuttavia, a parere della Corte, tale elemento distintivo non giustifica un esito diverso del presente giudizio rispetto al precedente. Anzi, dal momento che la norma ligure penalizza anche soggetti già residenti in regione e non solo quelli provenienti da altre regioni o dall'estero, la stessa finisce per estendere l'operatività della discriminazione. Pertanto, la Corte ritiene fondata la questione di costituzionalità, per le stesse ragioni già fatte valere nella sentenza n. 44/2020: la norma censurata va dichiarata costituzionalmente illegittima, limitatamente alle parole «da almeno cinque anni», in quanto si pone in contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost., determinando una irragionevole disparità di trattamento rispetto a tutti i soggetti, stranieri o italiani che siano, privi del requisito previsto dalla disposizione censurata.